



FONDAZIONE RETE LIRICA DELLE MARCHE

## **PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 – 2025**

*Prima emissione: Parte generale*

*Proposto da: RPC Responsabile Prevenzione della Corruzione e trasparenza*

*Approvazione: Consiglio Direttivo con riunione del 27/04/2023*

# PARTE GENERALE

## STORIA, ATTIVITÀ E PROFILO DELL'ENTE

### STORIA

È stata istituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile una Fondazione denominata "Rete Lirica delle Marche" con sede in Ancona priva di scopo di lucro.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dall'art. 1 del D.P.R. 10.2.2000 n. 361.

La Fondazione nasce su iniziativa del Comune di Ascoli Piceno, del Comune di Fermo, del Comune di Macerata, della Fondazione Teatro della Fortuna, dell'Associazione Arena Sferisterio Teatro di Tradizione, della Fondazione Orchestra Regionale delle Marche e della Fondazione Rossini Opera Festival. La Fondazione trae origine e rappresenta l'evoluzione del percorso istituzionale avviato dai medesimi soggetti in data 25/10/2014 con la sottoscrizione del "protocollo di intesa per la creazione di un sistema regionale a sostegno dei teatri di lirica ordinaria".

### ATTIVITA'

La Fondazione è un centro di produzione permanente per l'opera lirica e la formazione del pubblico. Favorisce e sostiene la produzione lirica da parte dei teatri marchigiani e l'utilizzo pieno e comunque prevalente delle masse artistiche, delle maestranze tecniche e delle professionalità regionali.

Scopo della Fondazione è quello di perseguire, favorire e proporre, nell'ambito del territorio regionale, nazionale ed internazionale, la produzione, circuitazione, promozione e diffusione dell'offerta lirico-sinfonica delle Marche e la formazione del pubblico più giovane.

La Fondazione può progettare, pianificare, predisporre, realizzare, promuovere, programmare, porre in essere, organizzare, favorire, sostenere, supportare, appoggiare, coordinare, direttamente o tramite terzi ogni attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sopra indicati.

Inoltre la Fondazione può:

- coinvolgere altri teatri proponendosi come polo produttivo di riferimento;
- promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, festival, incontri, procedendo eventualmente anche alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale regionale, nazionale ed internazionale, i relativi addetti ed il pubblico;
- promuovere e svolgere attività di formazione professionale per il settore di riferimento della propria attività;
- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione mira anche ad ottenere finanziamenti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, attraverso tutte le attività che sono oggetto dello scopo dello Statuto.

## QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza è il documento previsto dall'**art. 1, comma 5, Legge 6 novembre 2012 n. 190**, recante *"la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio"*.

Il Piano nazionale anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità (A.N.A.C.) con delibera n. 72 del 2013, aveva previsto l'applicazione di misure di prevenzione della corruzione negli enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipati da pubbliche amministrazioni, anche con veste societaria, e negli enti pubblici economici.

A seguito dell'approvazione del PNA, tuttavia, la normativa anticorruzione prevista dalla legge n. 190 del 2012 e dai decreti delegati ha subito significative modifiche da parte del **decreto legge n. 90 del 2014** convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In particolare, è stato ridisegnato l'assetto istituzionale incentrando nell'A.N.A.C. e nel suo Presidente, il sistema della regolazione e della vigilanza in

materia di prevenzione della corruzione ed è stato attribuito alla sola A.N.AC. il compito di predisporre il PNA.

Tra le altre principali modifiche, l'art. 24 bis del d.l. del 24 giugno 2014 n. 90 è intervenuto sull'art. 11 del **d.lgs. n. 33/2013 «Ambito soggettivo di applicazione»** e ha esteso l'applicazione della disciplina della trasparenza, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli «enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi».

La Legge n. 190/12 prevedeva già espressamente l'applicabilità dei commi da 15 a 33 (disposizioni in materia di trasparenza) dell'art. 1 alle "Società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" (art. 1, comma 34).

Con riferimento all'individuazione dei destinatari delle prescrizioni dettate dal P.N.A., si specifica a chiare lettere che "...i contenuti del PNA sono inoltre rivolti agli Enti pubblici economici (ivi comprese l'Agenzia del Demanio e le Autorità portuali), agli **Enti di diritto privato in controllo pubblico**, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari.

Per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi".

Da ultimo tutto il quadro normativo è stato riformato e coordinato dal **d.lgs 97/2016**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'8.6.2016 ed entrato in vigore il 23.6.2016. Il Decreto definito "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", riforma il Dlgs. 33/2013 (trasparenza della PA) e la Legge 190/2012.

La nuova normativa introducendo l'art 2 BIS nel d.lgs. 33/2013, ha definitivamente chiarito e delimitato l'ambito soggettivo di applicazione che qui di seguito si riporta. **L'art 2 bis** recita:

"1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;

b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici".

Ciò premesso il quadro normativo è così composto:

- legge 190/2012

- delibera ANAC n. 72 2013 di approvazione del PNA
- d.lgs. 33/2013 in materia di “Trasparenza”;
- d.lgs. 39/2013 in materia di “Incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi”
- d.l. 90/2014 convertito con modifiche dalla legge 114/2014
- determinazione ANAC n. 8 del 17/07/2015
- d.lgs 97/2016.

Definito l'ambito soggettivo di applicazione, è utile ora, al fine di ben comprendere il raggio di azione su cui operare, evidenziare quanto chiarito dal Piano Nazionale Anticorruzione in ordine al **concetto di corruzione**, il quale nella predetta normativa di riferimento e sue relative specifiche **ha un’accezione ampia**. Esso è, infatti, “comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite”.

Ciò posto, le amministrazioni pubbliche e gli altri enti destinatari devono porre in essere le azioni, introdurre ed implementare le misure che si configurano come obbligatorie, in quanto disciplinate direttamente dalla legge, nonché sviluppare misure ulteriori anche in riferimento al particolare contesto di riferimento.

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che, al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012 e successive modifiche, gli enti soggetti alla normativa sono **tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali**.

Gli adempimenti imposti agli enti di diritto privato in controllo pubblico quale la Fondazione, dal quadro normativo di riferimento, coincidono con le seguenti misure preventive:

- modelli di prevenzione della corruzione;
- adempimenti in materia di trasparenza;
- inconfiribilità per incarichi dirigenziali;
- incompatibilità per particolari incarichi dirigenziali;
- adozione di un codice etico o di comportamento;

Da quanto precede emerge che in attuazione del quadro normativo ed attuativo sopra delineato la Fondazione ritiene di aderire alle raccomandazioni del Piano Nazionale Anticorruzione adottando un Piano di prevenzione della corruzione che faccia proprio l’innovativo approccio introdotto dalla Legge, mirante alla prevenzione non solo di specifiche condotte criminose, ma anche di ogni comportamento potenzialmente idoneo a favorire situazioni di malaffare.

## **IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

L’art. 1 c. 7 della L. 190/2012 prevede la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione per tutte le Pubbliche Amministrazioni. Tale previsione è stata estesa dal P.N.A. agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Il Responsabile dell’attuazione del “Piano di prevenzione della Corruzione”, di seguito “Responsabile della Prevenzione della Corruzione”, deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) **autonomia e indipendenza**: tali requisiti presuppongono che il soggetto in questione non sia coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività ispettiva e di controllo; la posizione di tali Organismi all’interno della Società, infatti, deve garantire l’autonomia dell’iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell’Ente (e, in particolare, dell’Organo dirigente);
- b) **professionalità**: il responsabile della prevenzione della corruzione deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un’approfondita conoscenza della

struttura organizzativa societaria e aziendale; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

La legge ha considerato essenziale la figura del "Responsabile della Prevenzione della Corruzione", come soggetto idoneo ad assicurare il funzionamento del sistema di prevenzione, attribuendo a tale ruolo le seguenti funzioni:

- elabora la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo d'indirizzo politico (Consiglio di amministrazione);
- verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- verifica che, all'interno dello stesso, siano previsti dei meccanismi di accesso civico che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della Corruzione adottate e alla loro attuazione;
- propone la modifica del "Piano", anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione;
- riferisce sull'attività svolta almeno con periodicità semestrale e in ogni caso quanto l'Organo di indirizzo politico lo richieda;
- essendo anche il soggetto preposto agli adempimenti in materia di trasparenza (il d.lg 97/2016 ha riunito i ruoli di RPC e di Responsabile per la trasparenza, che precedentemente potevano anche essere svolti da soggetti differenti) svolge una azione di controllo e di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati indicati dal D.lgs. n. 33/13 come ora modificato dal d.lgs 97/2016, secondo le specifiche contenute in quest'ultimo e limitatamente all'attività di pubblico interesse;
- cura che nella Società siano rispettate le disposizioni in punto di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.lgs. n. 39/13, rubricato "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190".
- redige una relazione annuale che viene inviata all'ANAC.

Considerata l'esigenza di garantire che il sistema di prevenzione non si traduca in un mero adempimento formale e che sia, invece, calibrato, dettagliato come un modello organizzativo vero e proprio ed in grado di rispecchiare le specificità dell'ente di riferimento, l'ANAC ritiene che le funzioni di RPC debbano essere affidate ad uno dei dirigenti della società. Questa opzione interpretativa si evince anche da quanto previsto nell'art. 1, co. 8, della legge n. 190 del 2012, che vieta che la principale tra le attività del RPC, ossia l'elaborazione del Piano, possa essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Per tali motivi, il Responsabile della prevenzione della corruzione non può essere individuato in un soggetto esterno alla società.

Il comma 7, così come modificato dal d.lgs 97/2016, ha precisato che L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività'.

Gli organi di indirizzo della società nominano, quindi, come RPC un dirigente in servizio presso la società, attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell'incarico, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Nell'effettuare la scelta, la società dovrà vagliare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo.

Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPC potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In questo caso, il Consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, l'amministratore sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato. In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il RPC potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

Il provvedimento di nomina del "Responsabile della Prevenzione della Corruzione" è di competenza dell'Organo Amministrativo, quale organo d'indirizzo politico della Società.

La nomina del suddetto Responsabile dovrà essere pubblicata nel sito della società e dovrà essere comunicata all'A.N.A.C.

### **L'RPCT nella Fondazione**

Il Consiglio Direttivo in considerazione della organizzazione della FONDAZIONE, del fatto che al suo interno esiste una sola figura cd. "dirigenziale" o comunque di vertice e che peraltro la stessa è assegnata con incarico di lavoro autonomo e dunque esternalizzata, ha ritenuto di dover nominare come RPCT un componente del Consiglio Direttivo, ovviamente senza deleghe funzionali.

**Pertanto, l'incarico è stato affidato sino alla scadenza del proprio mandato di amministratore all'Avv. Francesco Rapaccioni**, che non solo svolge l'attività forense, dunque perfettamente formato e informato della materia, ma anche con riconosciute qualità morali, nonché dalle comprovate capacità organizzative e gestionali, attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell'incarico, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

Nell'effettuare la scelta, l'Ente ha vagliato l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse.

Nell'effettuare la scelta, la società ha vagliato l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse.

L'art 1 commi 9 e 10 della legge 190/2012 richiedono che l'RPC dovrà per la redazione del Piano **svolgere le seguenti attività:**

- a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (13);
- e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (14);
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

L'RPC provvede anche:

- a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11

A fronte dei compiti attribuiti la Legge 190/2012 così come modificata dal d.lgs 97/2016 prevede delle consistenti **responsabilità per il caso di inadempimento**.

Invero, in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato

sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

Per completezza del quadro delle responsabilità in capo al responsabile della prevenzione si segnala:

- responsabilità per la violazione degli obblighi di trasparenza art. 46 del d.lgs. n. 33 del 2013 (in qualità di responsabile anche della trasparenza);
- responsabilità per la mancata vigilanza sulle disposizioni in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi (art. 15 del d.lgs. 39/2013).

## IL PIANO DI PREVENZIONE NELL'ENTE

Il "Piano di Prevenzione della Corruzione", viene approvato dall'organo di indirizzo politico della Società e, dunque, dal Consiglio Direttivo e – simultaneamente – pubblicato sul sito internet.

In particolare, il percorso di costruzione del Piano terrà conto dei seguenti aspetti:

- identificazione dei principali reati rilevanti ai fini della prevenzione anticorruzione;
- definizione dei criteri adottati per la valutazione del rischio di corruzione;
- individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione valutate in relazione al contesto, all'attività ed alle funzioni svolte dalla Fondazione;
- il confronto dei risultati della analisi dei rischi con la mappatura dei processi posti essere dalla società;
- individuazione delle aree di miglioramento e delle azioni correttive nonché la previsione di procedure da attuare in relazione ai rischi corruttivi;
- adozione di efficaci meccanismi di segnalazione di accertate o presunte violazioni delle regole aziendali (c.d. "whistleblowing");
- regolazione di procedure per l'aggiornamento;
- regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello.

Rientrano nel presente Piano anche gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 contenente "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

I "destinatari" del presente "Piano di prevenzione della Corruzione" si conformano alle previsioni ivi contenute, facendosi carico del rispetto delle regole di condotta dal medesimo dettate in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. In sintesi, non devono essere posti in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione e che sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di illecito penale contro la pubblica amministrazione, possano potenzialmente diventarlo nonché comportamenti ispirati ad interessi privati a scapito di quelli pubblici.

I "destinatari" del presente "Piano di prevenzione della Corruzione" si identificano con le seguenti figure:

- esponenti dell'Ente (Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Sindaci, dirigenti, dipendenti);
- personale ausiliario e artistico;
- collaboratori;
- consulenti esterni;
- coloro che agiscono con poteri di rappresentanza della Società;
- amministrazioni associate all'ente e per le quali l'ente svolge le proprie attività;
- fornitori

## LA TIPOLOGIA DEI REATI RILEVANTI PER LA NORMATIVA “ANTICORRUZIONE”

La normativa anticorruzione punta ad anticipare il presidio preventivo a difesa della legalità dell'azione amministrativa, intercettando quei casi in cui venga in evidenza un malfunzionamento della società a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. Impone inoltre di tener conto, nella redazione dei “Piani di prevenzione della Corruzione”, del fatto che le situazioni di rischio sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, c.p., e sono tali da comprendere, non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Considerata l'attività svolta da SIG Spa ed il rischio “corruzione” da ponderare in sede di elaborazione del presente piano, sono state attenzionate in via principale le seguenti fattispecie di reato:

**Art. 640-bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

L'art. 640-bis c.p. così recita: “la pena è della reclusione da 1 a 6 anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee”.

La condotta è descritta per relationem, attraverso il rinvio all'art. 640 c.p., il quale punisce la condotta di chi pone “in essere artifici o raggiri per indurre in errore l'Ente erogatore, causando ad esso un danno e procurando a sé un ingiusto profitto”. L'elemento specializzante è l'oggetto materiale della frode, che consiste in ogni attribuzione economica agevolata, erogata da Enti pubblici, comunque denominata (contributi, finanziamenti, ecc.).

L'elemento psicologico nel delitto in questione è rappresentato dal dolo generico, cioè dalla coscienza e volontà di falsare il processo volitivo del soggetto passivo (Ente erogatore) e di determinarlo all'erogazione del finanziamento pubblico. Tale disposizione normativa è quindi finalizzata alla repressione specifica delle frodi commesse dai privati nella fase propedeutica alla concessione delle sovvenzioni pubbliche.

**Art. 316-ter c.p.: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**

L'art. 316-ter c.p. dispone che, “salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 Euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 Euro a 25.822 Euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Il bene giuridico tutelato è il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione e, in generale, dell'intera attività di programmazione economica attuata dagli Enti pubblici, nazionali e sopranazionali; la norma è, infatti, volta a reprimere tutte le possibili frodi relative alle sovvenzioni pubbliche o comunitarie nella prospettiva dell'indebito conseguimento di fondi. L'art. 316-ter C.p. rappresenta quindi uno specifico strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche.

Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui la società effettivamente consegue l'indebita percezione. La condotta tipica può presentarsi sia in forma attiva che omissiva. La condotta attiva consiste nella utilizzazione e/o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o incompleti cui consegue la percezione di fondi provenienti dai soggetti passivi indicati dalla norma (Stato, Enti pubblici, Comunità europee).

Nel concetto di “utilizzo” dovrebbe rientrare la documentazione, non espressamente richiesta dall'Autorità, che la Società ha facoltà di presentare per corroborare la sua richiesta di finanziamento, mentre il concetto di “presentazione” si dovrebbe riferire alle dichiarazioni di volontà o scienza fatte in forza di moduli documenti espressamente richiesti dall'Ente erogatore.

La condotta omissiva, secondo giurisprudenza prevalente, può consistere anche nel semplice silenzio, artificialmente serbato su alcune circostanze, da chi abbia il dovere di portarle a conoscenza della p.a.



La fattispecie in questione è punita a titolo di dolo generico: è necessario che sussistano nell'agente la rappresentazione della falsità delle dichiarazioni o dei documenti (o in caso di condotta omissiva, la mancanza o incompletezza dei dati forniti) e la volontà di conseguire in tal modo un indebito aiuto economico.

Tale illecito, in virtù dell'espressa clausola di sussidiarietà contenuta nell'inciso iniziale, è applicabile solo se la fattispecie concreta non integri gli estremi del più grave reato previsto dall'art 640-bis C.p., sopra analizzato.

#### Art. 316-bis c.p.: Malversazione a danno dello Stato

L'art. 316 c.p. stabilisce che, "chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni".

Nella malversazione si sanziona la condotta distrattiva che si verifichi successivamente all'ottenimento dell'erogazione; assume dunque rilievo penale la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne hanno giustificato l'erogazione.

Il disposto penale è infatti volto a tutelare proprio l'interesse dello Stato e degli altri Enti pubblici affinché gli interventi economici di carattere pubblicistico, in sostegno di attività di pubblico interesse, non siano vanificati dal comportamento fraudolento, nel caso di specie, di complessi societari.

L'art. 316-bis c.p. si presenta perciò come una prescrizione parallela all'art. 640-bis c.p., operando nella fase esecutiva. L'elemento soggettivo del reato di malversazione a danno dello Stato è costituito dal dolo generico, ossia dalla volontà e coscienza di sottrarre i finanziamenti pubblici ottenuti dallo scopo prefissato.

#### Art. 640, comma 2, n. 1, c.p.: Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente pubblico

"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51 euro a 1.032 Euro. La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 309 Euro a 1.549 Euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, n. 5.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

I beni giuridici tutelati dalla norma sono l'integrità del patrimonio e la libertà del consenso nei negozi patrimoniali.

Gli elementi della fattispecie criminosa sono i seguenti:

- utilizzo di artifici e raggiri, induzione in errore, atto di disposizione patrimoniale, danno e ingiusto profitto.

Per "artificio" si intende la simulazione/dissimulazione della realtà per indurre in errore la P.A. per effetto della percezione di una falsa apparenza; la condotta si traduce, cioè, nell'immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale da parte della P.A.

Per "raggiri" si intende ogni "macchinazione subdola" atta a cagionare un errore mediante una falsa apparenza, realizzata attuando un programma ingegnoso di parole destinate a fuorviare la psiche e le decisioni altrui.

La "induzione in errore" della vittima (la P.A.) deve essere una conseguenza delle suddette condotte fraudolente, di un vero e proprio inganno perpetrato dalla Società.

Per "atto di disposizione" si intende un trasferimento patrimoniale non provocato da un'usurpazione unilaterale dell'agente (Società), ma bensì effettuato da parte della vittima, a seguito dell'induzione in errore. È pacifico che l'atto di disposizione possa consistere anche in un "non fare": la vittima trascurando un comportamento che, se compiuto, avrebbe o aumentato il patrimonio o ne avrebbe impedito il depauperamento.

Ultimo elemento oggettivo, ai fini della configurazione del reato di truffa, è il danno patrimoniale subito dalla vittima, da cui discende un ingiusto profitto per l'Agente ("profitto ingiusto", che può anche non essere di natura patrimoniale, ma consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura psicologica o morale).

- l'elemento psicologico del delitto di truffa è rappresentato dal dolo generico sicché tutti gli elementi costitutivi del reato, appena descritti, devono essere oggetto di rappresentazione e volontà per l'agente.

Art. 640-terc.p.: Frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51 Euro a 1.032 Euro. La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 309 Euro a 1.549 Euro se ricorre una delle circostanze previste dal n. 1) del comma 2 dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al comma 2 o un'altra circostanza aggravante”.

Tale fattispecie di reato assume rilevanza solo se realizzata in danno della P.A. Pertanto, di conseguenza, ai fini del presente “Piano di Prevenzione della Corruzione”, è ricompreso, nel reato di “frode informatica in danno dello Stato”:

- ogni alterazione del funzionamento di un sistema informatico, che procuri in tal modo un ingiusto profitto per la Società ed un danno per la Pubblica Amministrazione;

- ogni intervento, abusivo ed illegittimo, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o ad esso pertinenti, che procuri alla Società un ingiusto profitto ed un nocumento alla P.A.

La condotta illecita può consistere nell'alterazione di registri informatici della P.A. per far risultare esistenti requisiti essenziali per la partecipazione a gare (iscrizioni in albi, ecc.), ovvero per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse della Società, già trasmessi all'Amministrazione.

Sarebbe auspicabile, ai fini di un controllo preventivo, l'adozione di un sistema societario che preveda, per un corretto accesso ai Sistemi informativi della P.A., le seguenti caratteristiche:

- adeguato riscontro delle password per l'accesso ai sistemi informativi della P.A. Possedute, per ragioni di servizio, da determinati dipendenti appartenenti a specifiche strutture aziendali;

- rispetto della normativa sulla privacy a tutela del dipendente;

- puntuale verifica dell'osservanza, da parte dei dipendenti medesimi, di ulteriori misure di sicurezza adottate dalla Società.

Art. 317 c.p.: Concussione

“Il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da 6 a 12 anni”.

Si tratta infatti di un “reato proprio”, che può essere commesso solo dai soggetti qualificati individuati dalla norma (“Pubblico Ufficiale” e “Incaricato di pubblico servizio”).

Gli elementi costitutivi del reato di concussione sono:

- l'abuso di qualità o di potere da parte del “Pubblico Ufficiale” o “Incaricato di pubblico servizio”;

nel primo caso, il soggetto fa valere la sua qualità per conseguire un fine illecito, mentre nel secondo, l'agente esercita i suoi poteri fuori dai casi stabiliti dalla legge, dai regolamenti o comunque senza rispettare le forme prescritte;

- la costrizione o l'induzione nei confronti della vittima: la “costrizione” si sostanzia nella minaccia di un male ingiusto o di una violenza fisica, mentre la “induzione” comprende ogni attività di persuasione o suggestione per motivare la vittima ad effettuare una dazione o una promessa indebita di denaro o altra utilità a favore del pubblico funzionario o di un terzo;

- la promessa o dazione di denaro o altra utilità al “soggetto attivo” o ad un terzo. Nel concetto di “utilità” è ricompreso qualsiasi vantaggio, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile per la persona (per dottrina maggioritaria vi rientrano anche favori di tipo sessuale).

Il dolo nel reato di concussione è generico e consiste nella coscienza e volontà del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di pubblico servizio di abusare della propria qualità o dei propri poteri, per costringere o indurre la vittima a compiere un atto indebito.

#### Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione

"Il Pubblico Ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni".

Il bene giuridico tutelato dall'art. 318 c.p. è l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione. Trattasi di un reato a concorso necessario bilaterale, che richiede la contemporanea presenza di due soggetti specularmente operanti: uno che dà o promette ("extraneus") e l'altro che riceve ("intraneus").

Elemento caratterizzante il reato di corruzione, è quindi l'accordo criminoso tra il pubblico funzionario e il privato.

Gli elementi costitutivi del reato di corruzione di cui all'art. 318 c.p. sono:

a) l'esercizio delle funzioni o dei poteri da parte del "Pubblico Ufficiale" e "Incaricato di pubblico servizio": l'esercizio delle funzioni ricorre quando gli atti compiuti dal pubblico funzionario rientrano nella sua sfera di competenza, comprendendo ogni comportamento attinente al suo ufficio; l'esercizio dei poteri si realizza ogni volta in cui l'intraneus esercita gli stessi nei casi stabiliti dalla legge, dai regolamenti o dalle istruzioni di servizio.

b) la promessa o dazione di denaro o altra utilità dal privato al soggetto attivo o ad un terzo:

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà del "Pubblico Ufficiale" o "Incaricato di pubblico servizio", di ricevere, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o la relativa promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

#### Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

"Il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 4 a 8 anni".

Si tratta della c.d. "corruzione propria" ed integra un tipico reato a concorso necessario, in cui la condotta del corruttore deve necessariamente incontrare quella del corrotto.

Per "atto d'ufficio" non si intende solo l'atto amministrativo in senso stretto, bensì ogni concreto esercizio dei poteri inerenti all'ufficio, come pareri, atti di diritto privato, comportamenti materiali.

Invece, per "atto contrario ai doveri d'ufficio" si considera qualsivoglia comportamento del "Pubblico Ufficiale" e "Incaricato di pubblico servizio" che sia in contrasto con norme giuridiche, con istruzioni di servizio e che comunque violi gli specifici doveri di imparzialità, fedeltà ed onestà che devono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione.

#### Art. 319-ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari

"Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 C.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da 4 a 10 anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a 5 anni, la pena è della reclusione da 5 a 12 anni, se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da 6 a 20 anni".

La norma tutela i principi di correttezza, autonomia ed imparzialità posti alla base dell'attività giudiziaria.

Per "parte" di un processo civile/amministrativo, si intende la persona fisica o giuridica che abbia proposto o contro cui sia stata proposta una domanda giudiziale, ed invece per "parte" di un processo penale si considera l'imputato, l'indagato, il Pubblico ministero, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, il responsabile civile, la parte civile, la persona offesa e l'Ente nel cui interesse o a vantaggio del quale il delitto è stato commesso.

L'elemento soggettivo del reato in questione è il dolo specifico: la condotta corruttiva deve essere finalizzata a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

#### Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da 3 a 8 anni. Nei casi previsti dal comma 1, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a 3 anni".

Tale fattispecie, introdotta dalla "Legge Anticorruzione" (Legge n. 190/12) si pone in una posizione intermedia tra i reati di concussione e corruzione. Mentre la fattispecie corruttiva si basa su un accordo, di

norma prodotto dall'iniziativa del privato, nel reato in questione i soggetti coinvolti si determinano autonomamente, e in tempi almeno idealmente successivi: il soggetto pubblico si avvale della sua qualifica e dei suoi poteri ed il privato subisce – invece – la posizione del predetto.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà del "Pubblico Ufficiale" o dello "Incaricato di pubblico servizio" di abusare della qualità o dei poteri connessi con la pubblica funzione, inducendo altri a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità.

Il dolo esige anche la conoscenza del carattere indebito della dazione/promessa.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".

Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione

"Chiunque offre o promette denaro altra utilità non dovuti, ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'art. 318 c.p., ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'art. 319 C.p., ridotta di un terzo. La pena di cui al comma 1 si applica al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al comma 2 si applica al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319".

Per l'integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia idonea a turbare psicologicamente il "Pubblico Ufficiale" o lo "Incaricato di pubblico servizio", così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

Soggetti attivi di questo reato possono essere, sia i privati (commi 1 e 2) che i pubblici funzionari (commi 3 e 4). Trattasi di un reato di mera condotta, per la cui consumazione basta l'offerta o promessa dell'utilità ovvero la sollecitazione della promessa o della dazione (è irrilevante il verificarsi o meno del fine a cui è preordinata l'istigazione).

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà, sia di corrompere il pubblico Funzionario nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero di indurlo ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, sia, da parte del funzionario pubblico di sollecitare la dazione o promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o fare un atto contrario ai suoi doveri.

Art. 322-bis cp Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

#### Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati

L'art. 2635 c.c. prevede che, "salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli Amministratori, i Direttori generali, i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i Sindaci e i Liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio e degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla Società, sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni. Si applica la pena della reclusione fino ad 1 anno e 6 mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro e altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi".

#### Art. 346-bis c.p.: Traffico di influenze illecite

L'art. 346-bis C.p. stabilisce che "chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita".

Tale articolo non inserito nell'elenco reati previsti dal d.lgs 231/01 è stato inserito dalla legge "anticorruzione" e pertanto deve necessariamente esser preso in considerazione ai fini della disamina del Piano.

Scopo della norma è quello di contrastare le attività di mediazione illecite poste in essere da soggetti in cambio della dazione o promessa indebita di denaro o altro vantaggio patrimoniale. Si tratta di una forma di tutela anticipata, poiché contempla condotte preliminari rispetto a quelle previste dagli artt. 318, 319 e 319-ter c.p.

Il reato richiede lo sfruttamento di relazioni esistenti con un pubblico funzionario, da parte di un soggetto che indebitamente si faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita o per remunerare il pubblico Funzionario medesimo.

#### Art. 314 c.p.: Peculato.

L'art. 314 c.p. prevede che, "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni".

#### Art. 316 c.p.: Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

L'art. 316 c.p. prevede che, "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Art. 323 c.p.: Abuso d'ufficio.

L'art. 323 c.p. prevede che, "salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni".

Art. 325 c.p.: Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio.

L'art. 325 c.p. prevede che, "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516".

Art. 353 c.p. Turbativa della gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni.

L'art. 353 c.p. prevede che "chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la multa e la reclusione.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dalla Autorità o agli incanti o alle licitazioni suddette, la pena è più grave.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Art. 353 bis: Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente"

L'art. 353 bis c.p. prevede che "Chiunque, salvo il fatto costituisca più grave reato, con le stesse modalità previste dall'art. 353 c.p., turba il procedimento amministrativo, diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione"

L'introduzione di questa norma è stata dettata dalla esigenza di regolare esplicitamente anche la fase precedente rispetto alla vera e propria gara, allo scopo di tutelare dal condizionamento precedente l'indizione stessa; lo scopo consiste nello scongiurare che la predisposizione dei c.d. bandi "fotografia", ossia contenenti prescrizioni talmente specifiche da condizionare ex ante la scelta del contraente, selezionando implicitamente solo i possessori di tali stringenti requisiti.

La norma intende punire la formazione di atti di disciplina, anche tecnica di gara, eventualmente frutto di accordi con le imprese interessate.

## METODOLOGIA DEL PIANO

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che la società individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati di corruzione previsti dalla Legge 190/2012.

La mappatura dei processi consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. Per "processo" si intende un insieme di attività interrelate che creano valore, trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo), destinato ad un soggetto interno o esterno della Società (utente). Il processo può da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo più complesso, con il concorso di più soggetti interni ed esterni all'azienda. La mappatura consiste nell'identificazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase.

La mappatura dei processi è stata ridisegnata sulla base delle indicazioni fornite dal ANAC nell'allegato 1 al PNA 2019, partendo oggi dalla mappatura delle cd. AREE DI RISCHIO INDICATE dall'ANAC.

Non sono state individuate altre AREE di rischio, ad oggi.

Le 8 AREE identificate da ANAC sono:

1. Acquisizione e gestione del personale
2. Contratti Pubblici

3. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)
4. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)
5. Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio
6. Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni
7. Incarichi e nomine
8. Affari legali e contenzioso

Non sono tuttavia state prese in considerazione le aree n. 3 e n. 4 in quanto non di interesse per l'attività artistica svolta dall'ente.

Pertanto, sono state valutate n. 6 aree di rischio e per ogni area, sono stati presi in considerazione valutati i diversi PROCESSI, e le diverse ATTIVITA' di cui si compongono i processi.

Per "valutazione del rischio" s'intende il processo di identificazione e analisi del rischio di corruzione insito nei vari processi aziendali.

L'identificazione consiste nell'individuazione e descrizione dei possibili rischi di corruzione per ciascun processo o fase di processo. Questi emergono non soltanto considerando il contesto interno ed esterno in cui opera l'Ente, ma anche mediante consultazione e confronto tra i vari soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità di ciascun processo e del livello organizzativo cui il processo o la fase di processo si colloca.

La tecnica di valutazione suggerita dall'Allegato 5 del PNA del 2013, che tuttavia sulla base delle successive indicazioni dell'ANAC aveva dato, in molti casi, risultati inadeguati, portando ad una sostanziale sottovalutazione del rischio.

In una prospettiva di superamento dell'Allegato 5 al PNA 2013, l'ANAC nel proprio ALLEGATO 1 al PNA 2019 ha promosso un sistema di valutazione del rischio qualitativo facendo ricorso ai cd. "indicatori di rischio" ritenuti "in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti". Viene chiarito nel predetto ALLEGATO 1, tuttavia, che "le amministrazioni possono utilizzare anche altre metodologie di valutazione dell'esposizione al rischio, purché queste siano coerenti con l'indirizzo fornito nel presente allegato e adeguatamente documentate nei PTPCT". In ogni caso, le valutazioni svolte dovranno essere supportate da dati oggettivi (per es. i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari, segnalazioni, ecc.) affinché possa pervenirsi ad una stima del rischio corrispondente al dato reale.

Pertanto, l'RPCT dovendo modulare ex novo l'analisi del rischio ha ritenuto di utilizzare nelle varie aree un metodo di stima unicamente qualitativo, in cui il valore del rischio viene stabilito sulla base degli indicatori "cd. indicatori di rischio dell'allegato 1 PNA 2019, che di seguito si riportano:

1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio; o grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;
2. la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si perviene ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio del processo. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso) è graduata in tal modo: ALTA, MEDIA, BASSA, anche graduate tra loro (medio/alto- medio/basso) unitamente ad eventuali specifiche motivazioni a corredo delle valutazioni espresse.

Si è comunque ritenuto nell'ambito della valutazione qualitativa del rischio incentrata come detto sulla base dei cd. indicatori di tener comunque in considerazione anche una valutazione della probabilità di accadimento di ciascun rischio, tenendo in considerazione anche le seguenti caratteristiche del processo

- complessità;
- valore economico;
- frazionabilità;

nonché l'eventuale impatto sotto il profilo:

- organizzativo;
- economico;
- reputazionale.

Posto che si sono utilizzate forme di autovalutazione l'RPCT dovrà poi riconsiderare le proprie valutazioni sulla base dell'attività di monitoraggio ovvero di programmate verifiche dell'attività di rilevazione del rischio da parte del RPCT.

## **GESTIONE DEL RISCHIO**

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all'analisi del contesto esterno ed interno, nella quale si acquisiscono le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

### **CONTESTO ESTERNO**

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Ente opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. Ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l'attività, anche con specifico riferimento alle strutture che compongono l'Ente.

Va considerato che l'Ente opera in un settore artistico musicale, basato su ideazione e produzione di opere lirico sinfoniche. In tale contesto rilevanza assumono i rapporti con enti pubblici finanziatori, e con i contributi statali richiesti dall'Ente. Il contesto di operatività pertanto è di certo a **basso** rischio corruzione

L'informatizzazione delle domande di contributi e sovvenzioni, la tracciabilità dei flussi finanziari, rende il contesto a basso rischio in quanto difficilmente vi sono contatti personali tra le parti e con terzi soggetti pubblici. Anche sotto tale aspetto il contesto esterno si presenta **basso** il rischio corruzione.

Le fonti esterne ed in particolare la relazione redatta dall'Anac in merito alla "corruzione in Italia, le statistiche ISTAT e il tasso di criminalità, hanno messo in evidenza come il **contesto territoriale** in cui opera la società sia di certo tra quelli a minor indice di tasso di corruzione.

**In conclusione, si ritiene di dover valutare il rischio inerente il contesto esterno, come a BASSO RISCHIO CORRUTTIVO.**



## CONTESTO INTERNO

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

Parte del contesto interno è già stato descritto nella parte relativa alla storia, alle attività e al profilo dell'Ente della parte generale del piano anticorruzione.

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, che nomina un Direttore a cui è affidata la gestione operativa. Il Direttore, in base a quanto definito dall'art.14 dello Statuto in vigore, svolge le seguenti funzioni:

- a) coordinamento e direzione generale delle attività della Fondazione;
- b) predisposizione del preventivo e del rendiconto consuntivo annuale per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, comprensivo degli adempimenti relativi alla chiusura del bilancio consuntivo 2024, ricadenti nel 2025.
- c) Predisposizione dei programmi di attività della Fondazione ed i piani triennali e annuali di cui sopra;
- d) gestione degli stessi dopo che saranno approvati dal Consiglio Direttivo, essendo responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione;
- e) direzione e coordinamento degli uffici della Fondazione;
- f) coordinamento delle attività degli organismi eventualmente formati per delibera del Consiglio Direttivo, nonché dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

Il Direttore può svolgere anche funzioni di direzione della produzione. Può avvalersi di un Direttore Artistico per la programmazione delle stagioni.

Al Direttore fanno capo la gestione dell'ufficio amministrativo e della segreteria generale, che è costituita da una dipendente part-time che si occupa di:

- amministrazione;
- rapporti con l'RSPP (per l'attuazione del d.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni);
- segreteria generale (fra cui rapporti con il Consiglio Direttivo e i Soci Sostenitori, verbalizzazione delle sedute del CD e delle Assemblee dei Soci);
- rapporti con il consulente del lavoro e redazione dei contratti artistici e del personale subordinato (invio Unilav con il sistema Comarche);
- rapporti con il consulente fiscale (richiesta Durc, comunicazioni sul sito dell'AVCP);
- predisposizione domande ministeriali per l'accesso ai contributi FUS utilizzando la modulistica del MIC (Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo nelle categorie Lirica Ordinaria) e di progetti regionali per la Regione Marche;
- predisposizione di domande di finanziamento e contributo nei confronti di enti pubblici e privati;
- predisposizione di bandi di evidenza pubblica per l'attribuzione di incarichi e forniture di beni e servizi;
- rapporti con i Teatri di Ascoli Piceno, Fano e Fermo ed i relativi uffici per la realizzazione delle opere liriche delle stagioni;
- coordinamento delle iscrizioni degli istituti scolastici di Ascoli Piceno, Fano e Fermo per il progetto Opera Domani di Aslico;
- rapporti con la Siae (richiesta permessi online, validazione buoni Carta del decente e 18app);
- attivazione e gestione stage e tirocini formativi;
- predisposizione documenti in adempimento alle normative in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione e della privacy.


Per le stagioni liriche viene anche assunto un assistente di produzione e direzione, che si occupa di:

- supporto alle attività di produzione, di segreteria artistica e formative;
- coordinamento del lavoro delle biglietterie;
- elaborazione di reportistica.

Infine, durante le stagioni liriche viene assunta una segretaria di produzione per seguire tutte le fasi di allestimento e occuparsi dei rapporti con il personale tecnico e artistico impiegato.

Le procedure seguite dal personale della segreteria amministrativa, artistica e di direzione vengono supervisionate e autorizzate dal Direttore.

### Organigramma



La gestione dell'Ente è controllata da un Revisore Contabile, i cui compiti sono esplicitati all'art.18 dello Statuto.

Dalle ricerche effettuate non risulterebbe alcun procedimento disciplinare e/o penale nei confronti dei dipendenti né di collaboratori esterni.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza acquisisce i relativi flussi informativi con riferimento alle informazioni necessarie e/o utili per lo svolgimento di una sistematica e organizzata attività di verifica contenuta nei protocolli.

# LE AREE A RISCHIO DI CORRUZIONE

Con riferimento alle aree di rischio di cui all'art. 1, c. 16, della Legge 190/2012 e dell'allegato 1 del PNA 2019, come detto, vengono fissate quali sono le "aree di rischio comuni e obbligatorie", e precisamente:

1. Acquisizione e gestione del personale
2. Contratti Pubblici
3. Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio
4. Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni
5. Incarichi e nomine
6. Affari Legali

---

## AREA DI RISCHIO 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

### CONTESTO INTERNO DELL'AREA

Per le procedure di assunzione, la Fondazione si è dotata di "Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi e collaborazioni" e al "Regolamento per l'assunzione di personale a tempo determinato" già approvati dal Consiglio Direttivo, che determinano, oltre alle modalità di assunzione, anche le modalità di mantenimento del diritto di precedenza acquisito.

I contratti fanno riferimento al C.C.N.L. Teatri Impiegati e Tecnici a cui pertanto si rimanda per le valutazioni inerente le progressioni in carriera.

L'Ente non si è dotato di una procedura per la valutazione delle performance non essendo obbligata in tal senso, né per premi di produzione non essendo ad oggi mai stati distribuiti.

### MISURE GENERALI ADOTTATE

- Codice Etico e Codice di Comportamento
- Trasparenza dati del personale
- Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi e collaborazioni
- Regolamento per l'assunzione di personale a tempo determinato

### INDICATORI DI RISCHIO

livello di interesse esterno? (A- B- M)	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA (A - B - M)	eventi corruttivi nell'attività esaminata? (S/N)	il processo decisionale è trasparente (tracciabilità) ? (S/N)	il responsabile del processo ha collaborato alla realizzazione, aggiornamento monitoraggio del PTPCT? (S/N)	grado di attuazione delle misure di trattamento (A - M - B)
A	M	N	S	S	A

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO

---

## AREA DI RISCHIO 2 - CONTRATTI PUBBLICI

### CONTESTO INTERNO DELL'AREA

La Fondazione ha approvato il "Regolamento per l'approvvigionamento mediante procedura sotto soglia di beni e servizi".

È intenzione della Fondazione prevedere la costituzione di un Albo fornitori da cui attingere, aggiornandolo periodicamente. Per le procedure sopra soglia, si seguono le normative vigenti in materia di contratti pubblici.

### MISURE GENERALI ADOTTATE

- Codice Etico e Codice di Comportamento
- Trasparenza dati contratti pubblici
- Regolamento per l'approvvigionamento mediante procedura sotto soglia di beni e servizi

### INDICATORI DI RISCHIO

livello di interesse esterno? (A- B- M)	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA (A - B - M)	eventi corruttivi nell'attività esaminata? (S/N)	il processo decisionale è trasparente (tracciabilità) ? (S/N)	il responsabile del processo ha collaborato alla realizzazione, aggiornamento monitoraggio del PTPCT? (S/N)	grado di attuazione delle misure di trattamento (A - M - B)
A	M	N	S	S	M

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MEDIO

#### MISURE DA ADOTTARE:

- Albo fornitori

---

## AREA DI RISCHIO 3 - GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

### CONTESTO INTERNO DELL'AREA

Gestione finanziamenti pubblici e privati, contributi e concessioni:

Per l'ottenimento dei contributi da Ministero della Cultura e Regione Marche le procedure sono tutte telematiche e i rendiconti vengono preparati utilizzando le modulistiche predisposte da questi Enti.

I Soci versano le quote alla Fondazione seguendo il "Regolamento per il versamento delle quote sociali" approvato dal Consiglio Direttivo, che prevede:

- versamento quota ordinaria entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento
- versamento anticipo del 40% della quota integrativa entro il 30 aprile dell'anno di riferimento
- versamento secondo anticipo 30% della quota integrativa entro il 30 novembre dell'anno di riferimento

- versamento saldo della quota integrativa a consuntivo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, a seguito di presentazione della rendicontazione consuntiva

La Fondazione aderisce al Consorzio Marche Spettacolo con una quota associativa annuale di € 2.000,00. Non partecipa ad altri Enti e non elargisce contributi ad altri soggetti.

#### Gestione pagamenti:

La Fondazione ha un conto corrente presso la Carifermo, Filiale di Fermo, a firma del Presidente.

Ha anche una carta di credito prepagata a nome della dipendente dell'ufficio amministrativo che viene ricaricata su autorizzazione del Presidente e che viene utilizzata per le spese durante le produzioni liriche.

Gli estratti conto vengono verificati dal Consulente fiscale in fase di registrazione e di predisposizione del bilancio, per valutare la corrispondenza tra i pagamenti effettuati e i documenti contabili pervenuti (fatture e ricevute).

Ogni pagamento effettuato dall'ufficio amministrativo è autorizzato dal Direttore previa verifica di conformità con i contratti esistenti o le prestazioni effettuate e previo monitoraggio della spesa di ogni produzione lirica.

#### Gestione dei rimborsi spesa:

I rimborsi spesa concessi sono a piè di lista.

Quelli presentati dai dipendenti vengono verificati e autorizzati dal Direttore e fanno riferimento a quanto definito nel CCNL Teatri – Impiegati e tecnici.

I rimborsi spesa presentati dal Consiglio Direttivo per eventuali spese sostenute per la partecipazione alle riunioni dell'Ente sono erogati dietro presentazione di idonea documentazione.

I rimborsi del Direttore vengono erogati dietro presentazione di fattura e di idonea documentazione comprovante le spese sostenute e le trasferte effettuate.

### MISURE GENERALI ADOTTATE

- Codice Etico e Codice di Comportamento
- Trasparenza dati
- Tracciabilità dei flussi finanziari
- Regolamento per il versamento delle quote sociali
- Controllo del Revisore

### INDICATORI DI RISCHIO

livello di interesse esterno? (A- B- M)	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA (A - B - M)	eventi corruttivi nell'attività esaminata? (S/N)	il processo decisionale è trasparente (tracciabilità) ? (S/N)	il responsabile del processo ha collaborato alla realizzazione, aggiornamento monitoraggio del PTPCT? (S/N)	grado di attuazione delle misure di trattamento (A - M - B)
A	M	N	S	S	M

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MEDIO / BASSO

#### MISURE DA ADOTTARE:

- procedura per i rimborsi spesa

## AREA DI RISCHIO 4 - GESTIONE DI VERIFICHE, ACCERTAMENTI ISPEZIONI e SANZIONI

### CONTESTO INTERNO DELL'AREA

La Fondazione non ha mai avuto verifiche, accertamenti o ispezioni e non ha mai avuto sanzioni.

Non sono ad oggi mai state emanate sanzioni disciplinari ai dipendenti né sono pervenute segnalazioni di alcun genere né da parte dei dipendenti né di terzi.

### MISURE GENERALI ADOTTATE

- Codice Etico e Codice di Comportamento
- Trasparenza dati
- Procedura "whistleblowing", per la segnalazione mediante accesso al sito internet

### INDICATORI DI RISCHIO

livello di interesse esterno? (A- B- M)	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA (A - B - M)	eventi corruttivi nell'attività esaminata? (S/N)	il processo decisionale è trasparente (tracciabilità) ? (S/N)	il responsabile del processo ha collaborato alla realizzazione, aggiornamento monitoraggio del PTPCT? (S/N)	grado di attuazione delle misure di trattamento (A - M - B)
A	M	N	S	S	A

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO

---

## AREA DI RISCHIO 5 - INCARICHE E NOMINE

### CONTESTO INTERNO DELL'AREA

Per le nomine e il conferimento di incarichi la Fondazione segue il "Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi e collaborazioni" in cui sono indicate le procedure specifiche.

Ai dipendenti non sono mai stati affidati incarichi diversi dalle loro mansioni.

Tra incarichi esterni rientrano anche le figure del Direttore e del Direttore Artistico.

A parte i nomali consulenti e il revisore contabile l'ente non ha mai utilizzato altri professionisti o collaboratori per la propria attività.

### MISURE GENERALI ADOTTATE

- Codice Etico e Codice di Comportamento
- Trasparenza
- Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi e collaborazioni
- Verifica del CD su eventuali bandi e manifestazioni di interesse

## INDICATORI DI RISCHIO

livello di interesse esterno? (A- B- M)	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA (A - B - M)	eventi corruttivi nell'attività esaminata? (S/N)	il processo decisionale è trasparente (tracciabilità) ? (S/N)	il responsabile del processo ha collaborato alla realizzazione, aggiornamento monitoraggio del PTPCT? (S/N)	grado di attuazione delle misure di trattamento (A - M - B)
A	M	N	S	S	A

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MEDIO

---

### AREA DI RISCHIO 8 - AFFARI LEGALI E CONTEZIOSO

#### CONTESTO INTERNO DELL'AREA

Ad oggi l'ente non è mai dovuto ricorrere alla nomina di legali o affrontare conteziosi di alcun genere.

#### MISURE GENERALI ADOTTATE

- Codice Etico e Codice di Comportamento
- Trasparenza
- Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi e collaborazioni

## INDICATORI DI RISCHIO

livello di interesse esterno? (A- B- M)	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA (A - B - M)	eventi corruttivi nell'attività esaminata? (S/N)	il processo decisionale è trasparente (tracciabilità) ? (S/N)	il responsabile del processo ha collaborato alla realizzazione, aggiornamento monitoraggio del PTPCT? (S/N)	grado di attuazione delle misure di trattamento (A - M - B)
A	M	N	S	S	M

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO: MEDIO

#### MISURE DA ADOTTARE:

- elenco avvocati
-

## MISURE GENERALI

Le misure di prevenzione della corruzione si distinguono in misure generali e specifiche. Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici. Pur traendo origine da presupposti diversi, sono entrambe altrettanto importanti e utili ai fini della definizione complessiva della strategia di prevenzione della corruzione dell'organizzazione.

Le misure adottate e da adottare sono già state sinteticamente indicate in parte nelle singole AREE di rischio.

Invero, si ritiene nell'ambito di una programmazione annuale e nell'ottica di rivisitazione anche nel corso dell'anno del presente Piano, di procedere preliminarmente a definire e programmare le misure generali, il loro grado di attuazione nella società e la programmazione futura sulle nuove misure da adottare o i miglioramenti sulle stesse da intraprendere.

Successivamente verrà integrato il Piano con una più dettagliata programmazione delle misure specifiche ove necessarie anche a seguito della attività di monitoraggio.

## FORMAZIONE

Il "Piano di Prevenzione della Corruzione" è finalizzato a prevenire fenomeni corruttivi nella gestione dell'attività ed in ragione di tale obiettivo perseguito, è prevista un'apposita azione di informazione e formazione avente ad oggetto i contenuti del presente documento aziendale.

La Fondazione promuove la conoscenza del Piano da parte destinatari del medesimo ovvero al Consiglio di amministrazione, al Direttore, al Collegio Sindacale, ai dipendenti, ai consulenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori, ed in generale ai soggetti tutti, persone fisiche o giuridiche, che entrino in contatto da un punto di vista artistico, commerciale o amministrativo con l'ente.

Tali figure sono pertanto tenuti a conoscere la portata precettiva del "documento", ed osservarne il contenuto ed a contribuire alla sua attuazione in azienda.

In ragione di quanto precede, l'associazione dovrà farsi carico di rendere conoscibile il predetto documento utilizzando i canali informativi consuetudinari (email), oltre che mediante pubblicazione sul sito aziendale.

Particolarmente importante diventa per l'ente promuovere la conoscenza e l'osservanza del "Piano" anche tra gli "artisti", tra partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo nonché ai fornitori.

A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure adottate sulla base del presente "Piano" e del Codice Etico e Comportamentale adottato".

Verranno inoltre forniti i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate dalla Società e inserite nei predetti contratti o affidamenti.

L'ente dovrà richiedere ai predetti soggetti – attuali e futuri - una dichiarazione con cui si affermi di:

- essere a conoscenza della normativa "Anticorruzione" e delle sue implicazioni;
- essere a conoscenza che la Fondazione ha adottato il "Piano di Prevenzione della Corruzione ed un Codice Etico e Comportamentale";
- aderire formalmente al "Piano Prevenzione" ed al Codice predetto.

Nei relativi contratti deve essere inserita apposita clausola:

- relativa alla dichiarazione di responsabilità e di assenza di conflitti di interesse;
- che regoli le conseguenze delle violazioni da parte del fornitore, dipendente, collaboratore e consulente esterno, delle norme anticorruzione e del Codice Etico.

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Gli amministratori ed i dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono un'attività devono partecipare ad un programma formativo sulla normativa relativa alla prevenzione e repressione della "corruzione" e sui temi della legalità.

In particolare il programma di formazione approfondisce le norme penali in materia di reati contro la P.A. e, in particolare, i contenuti della Legge n. 190/12, del "Piano Nazionale Anticorruzione", del "Piano di



Prevenzione della Corruzione” adottato, nonché gli aspetti etici e della legalità dell’attività oltre ad ogni tematica che si renda opportuna e utile affrontare per prevenire e contrastare la corruzione.

I piani formativi sono calibrati, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari e del livello di rischio dell’area in cui operano.

La formazione avverrà con le seguenti modalità:

- corsi di formazione. A tale riguardo, una giornata dedicata alla presentazione ed illustrazione della normativa e del “Piano di prevenzione della Corruzione” a livello aziendale;
- attività formative specifiche, di volta in volta determinate in ordine alla fase di prima applicazione del presente “Piano”,
- e-mail di aggiornamento.

#### PROGRAMMAZIONE ATTUAZIONE MISURA

Stato di attuazione	Fase e tempi di attuazione	Fasi di attuazione	Risultato	Soggetto responsabile
Da attuare entro 12 mesi	Aggiornamento Formazione amministratori, Dirigenti e personale	Programmazione del piano formativo	Verbale di formazione	RPCT

#### CODICE DI COMPORTAMENTO

Il PNA, nel recepire quanto disposto dall’art. 1, comma 44, della Legge 190/2012, prescrive, alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, di provvedere all’adozione di un proprio Codice di comportamento che stabilisca i doveri minimi di imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

La Fondazione si era già dotata di un Codice Etico che esplicita i valori cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento della sua attività.

Il CD, sulla base delle Linee Guida ANAC delibera n. 177 del 2020 ha poi adottato in data 26.02.2021 un Codice di comportamento, che stabilisce doveri minimi di imparzialità e di buona condotta che il personale dipendente è tenuto ad osservare. Il Codice di comportamento esplicita i valori cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento delle diverse attività aziendali, compresi i consulenti e/o collaboratori esterni comunemente denominati

Aspetto essenziale per l’effettività del Piano di prevenzione della corruzione è l’adozione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni del Piano, del Codice etico e di comportamento delle procedure interne.

È stato così previsto un sistema sanzionatorio in funzione della diversa tipologia di rapporto intrattenuto con la fondazione.

Tale sistema si rivolge, infatti, a tutto il personale della Fondazione compreso il Direttore, gli Amministratori, i collaboratori esterni, gli artisti e tutti i soggetti aventi rapporti contrattuali con la fondazione stessa prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare in taluni casi e di carattere contrattuale/negoziale, negli altri.

Nel caso in cui il comportamento da sanzionare integri una fattispecie di reato di corruzione l’applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dall’instaurazione e dall’esito dell’eventuale procedimento penale avviato dall’autorità giudiziaria per i medesimi fatti.

MISURA ATTUATA IN DATA 26.02.2021

#### INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ DI INCARICHI

Il D.Lgs.8 aprile 2013 n. 39 contenente “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190” impone agli enti di diritto privato in controllo pubblico di verificare:

- all'atto del conferimento di incarico, la sussistenza di eventuali condizioni di inconferibilità a seguito di condanna per i reati contro la pubblica amministrazione nei confronti dei titolari di incarichi previsti dal Capo II e di cause di incompatibilità secondo quanto previsto nei Capi V e VI del D.Lgs.39/2013;
- annualmente, la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del medesimo Decreto.

In proposito sono state definite disposizioni interne affinché i soggetti interessati rendano:

- all'atto del conferimento, la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità. Tale adempimento è richiesto prima del provvedimento definitivo di conferimento da parte dell'organo di indirizzo che intende assegnare l'incarico;
- annualmente, la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità.

Stato di attuazione	Fase e tempi di attuazione	Fasi di attuazione	Risultato atteso	Soggetto responsabile
Da attuare	richiesta annuale delle dichiarazioni di inconferibilità/ incompatibilità	Trasmissione dell'archiesta	Acquisizione e pubblicazione delle dichiarazioni pervenute.	RPCT
Da attuare	Verifiche sulle dichiarazioni rese.	Verifica a campione sulla base di criteri prestabiliti.	Veridicità delle dichiarazioni.	RPCT

## SEGNALAZIONE DI ILLECITI

L'articolo 54bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017, introduce le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", il cosiddetto whistleblowing.

Il Whistleblowing è un sistema di comunicazione diretta fra ogni singola risorsa dell'azienda e l'Organismo di Vigilanza capace di garantire l'anonimato di colui che ne fa uso. Attraverso questo sistema ogni singola risorsa umana contribuirà con maggiore libertà a segnalare ogni tentativo di violazione delle regole previste nel presente PTCP, nonché più in generale eventuali illeciti.

La finalità è quella di introdurre, oltre al sistema dei controlli ordinari, una modalità di comunicazione diretta garantendo l'anonimato, possa far conseguire l'obiettivo del continuo miglioramento dell'organizzazione.

La tutela della riservatezza del segnalante deve essere garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi. Tutte le informazioni e i documenti acquisiti nella fase istruttoria vengono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Le tutele riconosciute dalla legge al dipendente segnalante non sono garantite nel caso in cui sia accertata la responsabilità penale di quest'ultimo per i reati di calunnia o diffamazione o altri reati commessi con la denuncia di illeciti.

Il comma 5 dell'articolo 54bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 dispone che, in base alle nuove linee guida di ANAC, le procedure per il whistleblowing debbano avere caratteristiche precise. In particolare "prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione".

La Fondazione ha adottato la piattaforma informatica messa a disposizione da ANAC prevista per adempiere agli obblighi normativi e in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.

Il collegamento a tale servizio è <https://www.fondazioneliricamarche.it/amm-trasparente/segnalazione-di-condotte-illecite-whistleblowing/>

MISURA ADOTTATA IL 13.03.2021

## AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Il comma 15 della riformata legge 190/2012 prevede che la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

Le modalità per attuare i principi in materia di trasparenza sono state dettate dal d.lgs. 33/2013 poi modificato dal d.lgs.97/2016. Tale ultima modifica legislativa ha di fatto eliminato l'obbligo per i soggetti destinatari di effettuare anche un Piano per la Trasparenza, ma ha dato obbligo agli stessi di adeguarsi alla normativa in materia, conferendo al RPC anche poteri di responsabilità e verifica per gli obblighi di pubblicazione.

Invero, l'art 43 del d.lgs.33/2013 prevede che all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione .

La normativa in questione regola anche l'**accesso civico** a dati e documenti.

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

È stato istituito il registro dell'accesso civico che viene aggiornato da parte del RPC sulla base della richieste pervenute alla Fondazione.

## FLUSSI INFORMATIVI VERSO IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Legge n. 190/12 prescrive che il "Piano di prevenzione della Corruzione" prevede, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, obblighi di informazione nei confronti del Responsabile del "Piano". A tale fine, con riferimento ad ogni area a rischio esaminata nell'ambito del presente documento aziendale, dovrà essere instaurato un flusso informativo verso detto Responsabile, avente ad oggetto l'adozione dei principali atti adottati dalle competenti funzioni aziendali nell'ambito delle aree di riferimento.

L'informativa deve contenere gli elementi necessari a consentire al "Responsabile della prevenzione della Corruzione" di verificare la regolarità e legittimità degli atti adottati.

Inoltre, con riferimento alle aree a rischio sopra esaminate, devono essere fornite al "Responsabile della prevenzione della Corruzione" tutte le informazioni che di cui lo stesso farà richiesta ed in particolare:

- eventuali situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività del "Piano";

- segnalazione di violazione o anche solo sospetta violazione del "Piano", nonché del "Codice Etico" adottato;
- segnalazione di fatti anomali;
- segnalazione circa procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti, connessi alla contestazione di inadempienze rispetto ai principi, generali e specifici, contenuti nel "Piano", nonché nel predetto codice;
- mutamenti intervenuti nell'organico e/o nell'organizzazione aziendale. Le informative acquisite dal "Responsabile della Prevenzione della Corruzione":
  - - sono trattate, in aderenza al Codice Etico, in modo da garantire il rispetto della dignità umana ed della riservatezza e da evitare per sé segnalazioni quali sia forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione;
  - - sono valutate con discrezionalità e responsabilità. A tal fine, detto organo, potrà escutere l'autore della segnalazione, altre persone informate sui fatti ed il soggetto nei cui confronti è ipotizzabile la violazione in questione.

## AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza provvederà, con cadenza annuale, a valutare l'adeguatezza del Piano di prevenzione della corruzione, provvedendo, se del caso, all'eventuale aggiornamento o revisione del Piano sottoposto alla approvazione del Consiglio Direttivo per la sua adozione.

Il Piano potrà essere adeguato e modificato anche prima della cadenza annuale ove l'RPCT, anche sulla base del monitoraggio effettuato, dovesse ritenerlo necessario ai fini dell'efficacia dell'azione di prevenzione della corruzione.

A titolo esemplificativo, gli interventi di adeguamento o aggiornamento del Piano potranno scaturire a seguito di:

- modifiche normative od evoluzioni giurisprudenziali e dottrinali in tema di anticorruzione;
- criticità riscontrate nel corso delle proprie attività di verifica;
- identificazione di nuove attività a sensibile variazione di quelle precedentemente identificate, a seguito di significative violazioni del presente Piano, del Codice Etico o di Comportamento;
- riscontro di carenze e/o lacune a seguito di indagini condotte dagli organi interni.

## MONITORAGGIO

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza redige una relazione annuale contenente il rendiconto sull'efficacia dell'attività di prevenzione svolta, sulla base dello schema ANAC.

Il Monitoraggio riguarda sia lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali, attività per le quali si rimanda alle tabelle inserite nel paragrafo Misure Generali, che in futuro di misure specifiche, oggi solo in fase di programmazione.

Inoltre, il Monitoraggio riguarda l'applicazione e l'efficacia delle misure già adottate al fine della prevenzione del rischio corruzione. Tale attività comporta che l'RPCT dovrà effettuare verifiche programmate nel corso dell'anno (almeno 1 volta all'anno) all'esito delle quali potrà poi proporre al CD di integrare le misure già presenti o di adottare specifiche misure ritenute necessarie ai fini dell'efficacia dell'azione di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

